

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Iniziativa la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno."

— Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nella *Gazz. Uff.* 6 luglio 2012, n. 156, S.O:

"2. Le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le

riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo."

"6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi."

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 191 del 16 agosto 2013.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 64.

13G00163

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2013.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008 concernente lo «Statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che al comma 4 detta disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto dell'ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008, concernente il predetto statuto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di conformare il suddetto decreto al disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che tutti gli enti e organismi pubblici provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008, concernente lo «Statuto dell'ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria»

1. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*b)* quattro componenti designati dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, scelti fra tutto il personale in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria di cui uno appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria ed uno ai profili professionali del comparto Ministeri»;

b) la lettera *c)* del comma 1 è soppressa;

c) al comma 2 le parole: «e quelli supplenti» sono soppresse.



2. All'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008, la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) un revisore effettivo e un supplente, scelti fra i funzionari contabili dell'Amministrazione penitenziaria. I revisori supplenti non ricevono compensi e subentrano ai sensi dell'art. 2401 del codice civile in caso di morte, rinuncia o decadenza di un revisore effettivo.»

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2013

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
LETTA

Il Ministro della giustizia
CANCELLIERI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
SACCOMANNI

13A08205

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2013.

Proroga dei termini per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a norma dell'articolo 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 389, della predetta legge n. 228 del 2012, che prevede la possibilità di prorogare, con decreto direttoriale e fino alla data del 30 giugno 2013, il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario costituite, ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale;

Visto il comma 394 del medesimo articolo, che prevede la possibilità di disporre, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393 del medesimo articolo;

Visto il decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 che ha indetto la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;

Visto il decreto direttoriale n. 47 del 9 gennaio 2013 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha stabilito i termini per la conclusione dei lavori delle commissioni alla data del 30 aprile 2013, o del 31 maggio 2013 ovvero del 30 giugno 2013, tenuto conto del numero delle domande presentate dai candidati nel corrispondente settore concorsuale, ad eccezione di quelli delle commissioni dei settori concorsuali appartenenti all'area disciplinare 12 - Scienze giuridiche;

Visto il decreto direttoriale n. 343 del 25 febbraio 2013 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha rideterminato i termini dei lavori di tutte le commissioni costituite ai sensi del suddetto decreto direttoriale n. 181 del 2012, al fine di consentire l'adeguato svolgimento delle operazioni di valutazione dei candidati, stabilendole al 31 maggio ovvero al 30 giugno 2013, tenuto conto del numero delle domande presentate dai candidati ai sensi del citato decreto direttoriale n. 222 del 2012;

Visti i decreti direttoriali n. 732 del 22 aprile 2013 e n. 1159 del 19 giugno 2013, con i quali sono stati ulteriormente rideterminati i termini dei lavori delle commissioni costituite ai sensi del citato decreto direttoriale n. 181 del 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2013, concernente la proroga di termini di scadenza e di regimi giuridici e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale prevede che il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni costituite ai sensi del citato decreto direttoriale n. 181 del 2012 può essere prorogato con decreto direttoriale, fino al 30 settembre 2013, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale;

Visto il decreto direttoriale n. 1263 del 28 giugno 2013, con il quale si è provveduto a prorogare il termine di conclusione dei lavori delle commissioni fino al 30 settembre 2013, in attuazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che gran parte delle commissioni, nonostante la proroga di cui al citato decreto direttoriale n. 1263 del 2013, tenuto conto dell'elevato numero delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nonché dei ritardi nello svolgimento dei lavori a causa delle dimissioni di componenti e delle conseguenti sostituzioni, non sono ancora in grado di concludere i lavori nei termini;

Vista la richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di ulteriore proroga dei termini di cui al comma 389 della citata legge n. 228 del 2012;

Ritenuta la necessità di procedere alla predetta proroga non onerosa dei termini;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

